

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 635/ASURDG DEL 05/08/2013**

**Oggetto: [ Convenzione tra l'A.V. 2 Ancona , i Comuni ricompresi nell'ambito della A.V. n. 2 Ancona e la Coop. Soc. ONLUS "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Co.S.E.R. per disabili "D.P. Paolucci" di Ancona. Periodo 1.1.2013 – 31.12.2013]**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare l' Accordo contrattuale per l'anno 2013 tra l'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona, la Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" di Ancona, titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Don Paolo Paolucci" di Ancona, ed i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Sede operativa di Ancona secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di specificare che, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l'Accordo in oggetto riguarda l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di n. 5 ospiti disabili psico-fisici non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti non richiedenti interventi sanitari continuativi e residenti nei Comuni del territorio della Area Vasta n. 2 sede di Ancona;
3. di delegare, all'esito dell'approvazione del presente atto, il Direttore di Area Vasta n. 2 a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1.;
4. di specificare che l'atto verrà sottoscritto da entrambe le parti solamente a seguito dell'adozione dell'atto determinativo e dell'espletamento positivo del controllo regionale ex art. 28 L.R. 26/96
5. di nominare il Direttore del Distretto dell'Area Vasta n. 2 nel cui ambito territoriale risiede l'ospite della struttura, quale Responsabile dell'esecuzione del contratto
6. di dare applicazione al disposto della DGRM 1798/2012 decurtando del 2% l'onere sostenuto nel corso dell'anno 2012 che è stato pari ad €. 52.468,75 (IVA esente)
7. di stabilire che il relativo onere per il 2013 pari ad €. 51.419,4 (IVA esente) sarà posto a carico del budget della Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona , conto n. 05 05 10 01 07 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili", per l'esercizio 2013, centri di costo 0722928\_0721928\_0723928;
8. di demandare al Direttore dell'Area Vasta 2, la stipula della convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto
9. di dare atto che la presente determina è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Ancona, sede legale ASUR,  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ciccarelli)

La presente determina consta di n.13 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Area Vasta n. 2 Sede di Ancona – Distretto Centro)**

□ Normativa di riferimento

L.R. n. 43 del 05.11.1988

Delibera del Consiglio Regione Marche n. 105 del 03.12.1996

Deliberazione amministrativa Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000

L.R. n. 20 del 06.11.2002

Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 97 del 30.06.2003

Circolare Presidenziale n. 1/1992

Legge 328/2000

Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004

DGRM 665 del 20.05.2008 “Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi”.

DGRM 449 del 15.03.2010: “Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative”.

DGRM n. 23 del 21.01.2013

Richiamata la Determina del Direttore Generale ASUR n. 580/ASURDG del 19/07/2012 con la quale si è approvato l'accordo contrattuale tra l'Area Vasta n. 2 e la Cooperativa Sociale “Papa Giovanni XXIII” di Ancona, titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili “Don Paolo Paolucci” di Ancona, ed i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Sede operativa di Ancona, per il convenzionamento di 10 posti per l'accoglienza di persone maggiorenne, in condizione di disabilità psico-fisica non autosufficienti o parzialmente autosufficienti di cui 5 per ospiti provenienti dai Comuni dell'ambito della Sede operativa di Ancona dell'Area Vasta n. 2.

Stante la necessità di dar seguito al convenzionamento di che trattasi anche per l'anno 2013, in considerazione della disponibilità alla stipula espressa dal Rappresentante Legale della Cooperativa con nota del 30.05.2013, vista l'invarianza delle condizioni assistenziali ed economiche che regoleranno i rapporti con la struttura per l'anno 2013, si specifica che la Don Paolo Paolucci rientra nella regolamentazione di cui alla L.R. 20/2002: “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” che prevede per i disabili, tra l'altro, una tipologia di struttura residenziale con funzione tutelare, caratterizzata da media intensità assistenziale, denominata Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.), destinata a persone maggiorenne in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia, non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare. A tale tipologia residenziale appartiene la struttura “Don Paolo Paolucci” di Ancona.

La DGRM 665 del 20.05.2008 “Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi”, nel ribadire i fondamenti della organizzazione delle strutture

COSER, conferma il cofinanziamento regionale ribadendo, tra l'altro, una integrazione di tale finanziamento nel caso in cui la struttura debba sostenere un incremento di assistenza per garantire un più consistente supporto educativo al fine della realizzazione del Progetto Regionale "L'autismo nelle marche: verso un progetto di vita".

La Regione Marche, con DGRM n. 23 del 21.01.2013 avente per oggetto: "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010", ha stabilito l'invarianza dell'importo complessivo di €. 115,00 come retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% mentre la quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite viene ripartita con il 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche e il 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso compresa l'indennità di accompagnamento.

Nell'anno 2012 i posti convenzionati erano 5, gli stessi proposti per il convenzionamento relativo all'anno 2013.

Nell'anno 2012 l'onere di spesa a carico dell'Area Vasta n. 2 è stato di €. 52.468,75 (IVA esente) che, ai sensi della decurtazione del 2% prevista dalla DGRM n. 1798/2012, si attesterà su €. 51.419,4 (IVA esente) per l'anno 2013, rispettando le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con il citato atto relativo alla gestione provvisoria del budget 2013 rispetto alla previsione economica 2012. Tale decurtazione del 2% è stata già resa nota dal Distretto di Ancona alla Cooperativa con informativa n. 56294 del 15.05.2013, che ne ha accettato i termini dando riscontro alla comunicazione con nota del 30.05.2013.

L'appropriatezza degli inserimenti viene valutata dalla commissione integrata UMEA del distretto di residenza dell'assistito e i servizi sociali dello stesso Comune ne effettua anche tutti i monitoraggi e i controlli utili a verificare il buon funzionamento della struttura.

La Struttura Don Paolo Paolucci risulta autorizzata all'esercizio secondo i parametri dell'art. 4 c.1 del Regolamento 1/04. Il Regolamento Regionale n. 1 del 25.2.2004, in applicazione della L. R. 20/2002, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, nonché la capacità ricettiva, delle strutture di cui alla citata L.R. 20/2002; a tali requisiti le strutture, Centro Diurni e Residenze per anziani e disabili, si devono conformare. La COSER per disabili "DON PAOLO PAOLUCCI" (codice ORPS 603622), ubicata in Ancona via MADRE TERESA DI CALCUTTA 1 della Società cooperativa CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII, P.I. 01427250426, con sede legale in Ancona VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1, autorizzata all'esercizio di COSER. dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona con autorizzazione n. 5/2010 del 10-03-2010.

In considerazione della domanda sempre crescente di residenzialità per disabili e in considerazione che la struttura in argomento risulta essere in possesso dei criteri di funzionamento, appare opportuno continuare ad avvalersi della Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire una risposta sollecita di residenzialità per n. 5 disabili da ospitare presso la struttura "Don Paolo Paolucci" di Ancona, in quanto nel territorio della sede di Area Vasta n. 2 - Ancona, a tutt'oggi, la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII risulta essere un'espressione organizzata di solidarietà sociale e di promozione comunitaria del terzo settore che contribuisce alla progettazione e realizzazione della rete dei servizi a favore dei disabili.

I servizi resi dalla Co.S.E.R. Don Paolo Paolucci promuovono e rendono possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

I Servizi e le prestazioni che vengono garantite dalla Co.S.E.R. Don Paolo Paolucci sono:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie) preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali
- interventi della tutela della salute personale
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

La convenzione con la Struttura Don Paolo Paolucci che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, garantisce e indica:

- l'accoglienza di soggetti disabili valutati idonei ad essere ospitati dalla struttura da parte della Commissione integrata di accesso composta da rappresentanti dei servizi sociali comunali e dei servizi sanitari sede di Ancona dell'Area Vasta n. 2.

- il periodo di validità con decorrenza dall' 01.01.2013 al 31.12.2013 e i costi di gestione, come già previsto da appositi atti della Regione Marche relativi a strutture destinate a soggetti con handicap grave privi dell'assistenza familiare, secondo una ripartizione che segue i sopra citati criteri: il 50% della tariffa è a carico di finanziamenti regionali, il restante 50% è diviso in 25% a carico della Area Vasta n. 2 e 25% a carico dei Comuni di Residenza degli assistiti dedotta la quota a carico degli utenti.

La tempistica del fabbisogno assistenziale individuale, espresso in minutaggio di assistenza infermieristica, OSS e riabilitazione rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra i Servizi Sociali dei Comuni di residenza degli assistiti e i preposti Uffici della Area Vasta n. 2. Tale fabbisogno si riferisce alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. L'Area Vasta n. 2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

In particolare, l'onere di spesa annuo a carico della Area Vasta n. 2 per garantire l'assistenza a n. 5 disabili presso la struttura di che trattasi, si riferisce alla quantificazione dei rimborsi di costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti, e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della Area Vasta n. 2. I familiari degli assistiti verseranno direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e i Comuni sosterranno le spese per le prestazioni di natura sociale. L'Area Vasta n. 2 effettua un rimborso delle spese sostenute dalla struttura per assicurare l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona.

Non vengono previsti in convenzione posti letto semiresidenziali.

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, il seguente schema di determina:

1. di approvare l' Accordo contrattuale per l'anno 2013 tra l'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona, la Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" di Ancona, titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Don Paolo Paolucci" di Ancona, ed i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Sede operativa di Ancona secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di specificare che, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l'Accordo in oggetto riguarda l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di n. 5 ospiti disabili psico-fisici non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti non richiedenti interventi sanitari continuativi e residenti nei Comuni del territorio della Area Vasta n. 2 sede di Ancona;
3. di delegare, all'esito dell'approvazione del presente atto, il Direttore di Area Vasta n. 2 a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1.;
4. di specificare che l'atto verrà sottoscritto da entrambe le parti solamente a seguito dell'adozione dell'atto determinativo e dell'espletamento positivo del controllo regionale ex art. 28 L.R. 26/96
5. di nominare il Direttore del Distretto dell'Area Vasta n. 2 nel cui ambito territoriale risiede l'ospite della struttura, quale Responsabile dell'esecuzione del contratto
6. di dare applicazione al disposto della DGRM 1798/2012 decurtando del 2% l'onere sostenuto nel corso dell'anno 2012 che è stato pari ad €. 52.468,75 (IVA esente)
7. di stabilire che il relativo onere per il 2013 pari ad €. 51.419,4 (IVA esente) sarà posto a carico del budget della Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona, conto n. 05 05 10 01 07 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili", per l'esercizio 2013, centri di costo 0722928\_0721928\_0723928;
8. di demandare al Direttore dell'Area Vasta 2, la stipula della convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto
9. di dare atto che la presente determina è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento  
Responsabile Amministrativo del Distretto di Ancona  
Dr.ssa Maria Angela Daretti

**Il Direttore del Distretto di Ancona Area Vasta n. 2** attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l'adozione al Direttore Generale. Attesta inoltre che la spesa di €. 51.419,4 (IVA esente) trova copertura economica nel budget dell'UO Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona Distretto Centro per l'anno 2013 e comunque trattasi di spesa già compresa nel budget anno 2012.

Il Direttore Distretto di Ancona  
(Dr.ssa Patrizia Balzani)

**I Dirigenti della UO Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'area Vasta con determina asur/DG n. 275 del 10.04.2013.

Il Dirigente UO  
Controllo di Gestione  
(Dott. ssa Maria Letizia Paris )

Il Dirigente UO  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

**- ALLEGATI -**

OGGETTO: Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili “Don Paolo Paolucci” - convenzione tra il Comune di residenza dell’assistito, ASUR/Area Vasta n. 2 e Cooperativa “Papa Giovanni XXIII” – periodo 01.01.2013 – 31.12.2013

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

il Comune di residenza dell’assistito, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce in tale sua qualità in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzato in virtù \_\_\_\_\_ ;

E

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale di Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore generale dell’ASUR anche in funzione del Direttore di Area Vasta n. 2 Dr. Piero Ciccarelli nato a Macerata il 26.04.1950, domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Area Vasta n. 2 – Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano- insediato con determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”;

E

la Cooperativa “Papa Giovanni XXIII”, avente sede in Ancona – Via Madre Teresa di Calcutta n. 1, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante, autorizzata all’esercizio secondo i parametri dell’art. 4 c.1 del Regolamento 1/04. Il Regolamento Regionale n. 1 del 25.2.2004, in applicazione della L. R. 20/2002, (codice ORPS 603622), autorizzata all’esercizio di COSER. dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona con autorizzazione n. 5/2010 del 10-03-2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto**

Oggetto del presente atto è il convenzionamento per l’accoglienza residenziale di n. 10 posti nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) “Don Paolo Paolucci”, di seguito denominata “Comunità”, di persone maggiorenni in condizione di disabilità psico-fisica non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. L’Area Vasta n. 2 è interessata ad acquisire la disponibilità di n. 5 posti per utenti residenti nei Comuni di rientranti nell’ambito territoriale della ex ZT7. Resta salva la possibilità di inserimento di utenti provenienti da altre Aree Vaste delle Marche, fermo restando l’assunzione totale degli oneri da parte della Area Vasta di residenza dell’assistito.

La “Comunità” possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione all’esercizio n. 5 del 10 marzo 2010 rilasciata del Comune di Ancona alla Cooperativa “Papa Giovanni XXIII” quale titolare della medesima struttura.

La Comunità è gestita dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento comunale e delle norme regionali in vigore.

Le ammissioni e le dimissioni dalla Comunità, relativamente ai 5 posti oggetto della presente convenzione, sono disposte dal Servizio Sociale dei Comuni di residenza dell’assistito, previo giudizio di ammissibilità emesso dall’apposita

Commissione integrata ASUR/AV2 e il Comune, sentito il Responsabile della struttura, nel rispetto della eventuale lista di attesa.

## **Art. 2 - Sede**

La Comunità è situata all'interno dell'immobile, ubicato in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1/A, che insiste su un'area del Comune di Ancona in diritto di superficie. I locali sono adibiti a Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) secondo le modalità previste dalla L. R. n. 20 del 6.11.2002 e dal Regolamento regionale 8.3.2004 n.1 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 3 - Finalità**

La Comunità è finalizzata alla realizzazione di un percorso educativo riabilitativo per persone maggiorenni in condizione di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, ed in particolare mira ad assicurare tutte le prestazioni previste dalla normativa regionale vigente (DGRM 23 del 21.01.2013 e, tra l'altro::

- offrire una soluzione di vita comunitaria a persone prive o carenti di adeguato sostegno familiare;
- offrire spazi e percorsi di attività socio-educativo-riabilitative specifiche sulla base del Progetto Educativo Personalizzato (PEP);
- migliorare la qualità della vita degli ospiti attuando una gestione comunitaria della vita quotidiana improntata sul modello familiare;
- favorire l'integrazione sociale degli ospiti mediante l'apertura alla comunità locale onde evitare la separazione della struttura dal tessuto sociale e dalla vita collettiva.

## **Art. 4 – Utenza e ricettività**

In base alla presente convenzione, ai sensi di quanto specificato nel successivo articolo 24, viene conservata l'attivazione di n.5 posti letto, per assistiti residenti nei Comuni rientranti nel territorio della AV2 sede di Ancona, non richiedenti interventi sanitari continuativi e la cui idoneità all'accesso alla struttura verrà valutata e disposta congiuntamente dai membri della competente Commissione Integrata UMEA del Distretto entro il quale ricade il territorio del Comune di residenza dell'assistito e i Servizi Sociali del Comune stesso

Gli ospiti della Comunità sono assistiti maggiorenni in condizione di disabilità con compromissione funzionale di carattere fisico, intellettuale, sensoriale, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica o affetti da dipendenze.

L'accesso alla Comunità è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari.

La permanenza nella Comunità è connessa all'andamento del percorso socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari.

L'accoglienza nella Comunità è consentita fino ad un'età massima di 65 anni.

## **Art. 5 - Funzionamento**

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale, alla ASUR/AV2, agli ospiti e alle loro famiglie.

## **Art. 6 – Organizzazione, gestione e compiti a carico della Cooperativa**

La Cooperativa provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la struttura in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare provvede a:

- a) gestire la Comunità secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 9, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività;

- b) realizzare il progetto generale di Comunità, presentato in sede di richiesta di autorizzazione e di proposta di convenzione, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con i servizi distrettuali comunali e le Unità Multidisciplinari Adulti Distrettuali della ASUR;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare i regolamenti comunali in vigore e di predisporre il regolamento interno di struttura;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune e trasmettere i risultati al Comune e alla Area Vasta n. 2;
- g) presentare annualmente al Comune ed alla AV2 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo-riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

La Cooperativa, altresì, provvede:

- alla fornitura degli arredi e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia e guardaroba, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti come previsto al successivo art. 11.
- ad ogni altro ed eventuale costo accessorio o spesa correlata al convenzionamento

#### **Art. 7 – Obblighi dei Comuni**

I Comuni provvedono:

- a) alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- b) alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

#### **Art. 8 – Obblighi della Area Vasta n. 2 (AV2)**

La AV2 provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA Distrettuali;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

#### **Art. 9 - Prestazioni**

Nella Comunità la Cooperativa assicura le seguenti prestazioni:

- a) servizi generali e alberghieri;
- b) assistenza socio-sanitaria alla persona;
- c) educative;
- d) formative e di animazione;
- e) trasporto per attività esterne;
- f) coordinamento della struttura.



Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

## Art. 10 - Personale

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

La Cooperativa si impegna ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze di servizio il proprio personale, individuando tra questo le unità facenti parte dell'organico, suddivise tra fisse e sostitute. All'avvio del servizio si impegna altresì a comunicare per iscritto ai Comuni di Falconara, Osimo, Numana e Chiaravalle l'organico del personale specificando per ogni dipendente il monte ore settimanale e la decorrenza del servizio presso la Comunità, i dati anagrafici e i titoli di studio e di servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

In caso di sostituzione del personale nel corso della durata della convenzione, la Cooperativa trasmette, prima dell'assunzione, o contemporaneamente in caso di sostituzione immediata, una comunicazione scritta al Servizio Servizi

Sociali specificando per ogni nuovo dipendente i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio e la decorrenza del servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

Sarà cura della Cooperativa esporre in una bacheca, all'interno dei locali della Comunità, il calendario e gli orari di presenza di ciascun operatore.

L'utilizzo di volontari o tirocinanti va inteso come supporto al servizio e mai in sostituzione del personale in dotazione alla struttura.

Presso la Comunità deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

La Cooperativa si impegna ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi regionali. nei confronti dei propri dipendenti ed alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

La Cooperativa si obbliga altresì ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi regionali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Cooperativa anche qualora la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Cooperativa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente atto da parte dei dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni di Residenza degli assistiti ospiti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il dirigente comunale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune stesso.

Nulla è dovuto alla Cooperativa per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.

#### **Art. 11 – Responsabilità e copertura assicurativa**

La Cooperativa conduttrice della struttura risponde verso terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto della Cooperativa medesima o dei suoi dipendenti e operatori, sollevando pertanto l'Amministrazione comunale e la AV2 da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Ugualmente l'Amministrazione comunale e la AV2 sono sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connesse agli obblighi derivanti dalla gestione e dalla conduzione della struttura.

La Cooperativa deve pertanto provvedere ad adeguata copertura assicurativa per RCT in cui anche gli utenti del "Centro" devono essere considerati "terzi", con i seguenti massimali:

- danni a cose € 750.000,00;
- danni a persone € 1.000.000,00.

Copia di detta polizza sarà consegnata al Servizio Sociale dei Comuni di Falconara, Osimo e Numana.

#### **Art. 12- Lavoro di rete**

La Cooperativa deve svolgere un lavoro di ricerca orientato all'individuazione di una "rete di risorse" mirante a favorire dinamicità, flessibilità e vivacità di funzionamento della struttura e il suo inserimento nel contesto sociale.

Tale lavoro deve altresì favorire:

- accesso e partecipazione degli ospiti ad iniziative pubbliche e private esistenti sul territorio, privilegiando esperienze educative e ricreative esterne;
- accesso alla struttura da parte di giovani e adulti del quartiere che, in specifiche fasce orarie e con modalità preventivamente concordate, vogliono partecipare ad attività ricreative e socializzanti ivi promosse.

La Cooperativa per i volontari, compresi i volontari del Servizio Civile, dovrà accendere adeguata assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 13 – Durata**

La presente convenzione ha durata per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.

**Art. 14 – Retta e liquidazioni.**

I costi di gestione, come già previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R., sono ripartiti secondo i seguenti criteri: 50% a carico di finanziamenti regionali, 25% a carico della AV2 e 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti ospiti dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

Il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata con la Cooperativa ammonta ad Euro 115,00. Le quote a carico del Comune e della AV2, rispettivamente pari al 25% della retta complessiva, sono le seguenti:

- a) **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/AV2/ €. 28,75
- b) **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, dedotta la compartecipazione dell'utente, €. 28,75.

Il pagamento delle quote a) e b) rispettivamente a carico della ASUR/AV2, del Comune e dell'ospite, viene ridotto nella misura del 25% nel caso di rientro programmato in famiglia a partire dal quindicesimo giorno di assenza continuativa.

Il pagamento delle quote a) e b) viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo in altra struttura residenziale.

Il pagamento delle quote a) e b) rimane invariato in caso di ricovero ospedaliero dell'ospite, tenuto conto che la Comunità ha l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di supportare l'assistenza all'utente durante la degenza.

Sulle quote a) e b) si applica una riduzione del 25% in caso di assenza per altro motivo comunque giustificato a partire dal 15° giorno di assenza continuativa.

La quota a carico degli utenti, determinata annualmente dalle Amministrazioni comunali, viene versata direttamente dagli stessi alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII.

La liquidazione delle quote a carico dei Comuni e della ASUR/AV2 viene effettuata dietro presentazione di fattura mensile riferita al numero degli ospiti ammessi nella Comunità e al numero dei giorni di presenza di ciascun utente. La fattura deve essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e firmata dal Coordinatore della struttura. Il pagamento verrà effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio rispettivamente della AV2 e dei Comuni.

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto alla Cooperativa di chiedere la corresponsione degli interessi di mora né lo scioglimento del contratto.

Le Amministrazioni comunali e la AV2 hanno la facoltà di sospendere nella misura che riterranno opportuna la liquidazione delle fatture alla Cooperativa, qualora, diffidata, non provveda a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

**Art. 15 – Valore presunto della convenzione**

Il valore complessivo della convenzione relativamente ai costi da sostenere per le prestazioni sanitarie e sociali con oneri a carico della AV2 e dei Comuni di residenza degli assistiti e degli assistiti stessi per il periodo 01.01.2013/31.12.2013 è pari presumibilmente ad €. 209.875,75 (IVA esente ) così suddiviso come retta giornaliera:

Quantificazione a tariffa piena	A carico della Regione Marche	a carico ASUR AV2 ex Zona Terr. 7	a carico del Comune dedotta la quota a carico dell'utente
<b>115,00</b>	<b>57,5</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>

Relativamente alla quota sanitaria la AV2 interverrà al pagamento del fatturato fino al raggiungimento del tetto annuo massimo di €. 51.419,4 (IVA esente) così come decurtato del 2% rispetto all'onere stanziato nell'anno 2012 (DGRM 1798/2012).

**Dichiarazione di capacità**

La Cooperativa dichiara di disporre dell'organizzazione e delle competenze professionali idonee e di essere in condizione di fornire, tramite i propri operatori, le prestazioni e forniture richieste.

La venuta meno di tali capacità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 17- Cauzione**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Cooperativa è tenuta a prestare un deposito cauzionale pari al 5% del corrispettivo presunto annuale al netto dell'IVA.

La cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure può essere prestata a mezzo polizza fidejussoria bancaria, secondo le vigenti disposizioni di legge italiana, oppure nella forma della polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.59 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.

La cauzione versata mediante fidejussione deve contenere esplicito impegno della Cooperativa a versare la somma stessa ad una delle Tesorerie Comunali delle Amministrazioni firmatarie nel caso in cui la stessa debba essere incamerata e le firme in calce alla medesima devono essere debitamente autenticate da un notaio a norma di legge.

Detta cauzione sarà restituita alla Cooperativa medesima al termine del rapporto contrattuale, previa verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi salva espressa autorizzazione del Comune in accordo con i competenti Uffici della AV2. La Cooperativa è responsabile di ogni conseguente danno e subisce quanto previsto al successivo art. 21, compresa la perdita della cauzione di cui al precedente art. 17.

E' fatto altresì divieto alla Cooperativa di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla avvenuta esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 19 - Risoluzione della convenzione**

Il Comune di residenza degli assistiti e la ASUR/AV2 attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto, si riservano la facoltà di accertare in qualsiasi momento l'adempimento da parte della Cooperativa del regolare espletamento del servizio.

La Cooperativa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

Eventuali infrazioni o inadempienze saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione comunale o dalla Area Vasta n. 2, con lettera raccomandata A.R., con fissazione del termine di 10 gg. perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine o dopo tre contestazioni fondate o infrazioni di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione ritenere risolta la convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, anche prima della scadenza di cui al precedente art. 14.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

- la frode o la grave negligenza a danno dell'Amministrazione comunale o della AV2;
- l'ipotesi di cessione del contratto già prevista all'art. 18.

Il Comune e la AV2, ai quali è deputata la funzione di controllo, si riservano comunque la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo qualora ripetutamente si verificano le ipotesi di cui al successivo art. 20 e in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale o dell'Area Vasta n. 2 la Cooperativa non dia sicuro affidamento nella esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Cooperativa, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune e della AV2, salvo il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito dai medesimi, con eventuale rivalsa anche sui crediti della Cooperativa derivanti dal presente contratto, ovvero da altri contratti comunque in corso con l'Amministrazione Comunale o con l'AV2. Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera Raccomandata A.R.

#### **Art. 20 – Penale**

La Cooperativa, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a penalità da Euro 500,00 ad Euro 5.000,000 qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio erogato;
- assicuri una presenza di operatori inferiore a quella prevista;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio per gli utenti e danno per l'Amministrazione;
- compia violazioni dei diritti degli utenti nonché svolga pratiche lesive della libertà e della dignità degli utenti.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali e/o della AV2 procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Cooperativa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora la Cooperativa non adempia a tale incombenza nel termine prefissato e non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il responsabile del settore interessato disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

L'ammontare delle penali è addebitato, di norma, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, ovvero sulla cauzione.

#### **Art. 21 – Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

#### **Art. 22 - Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia e agli eventuali regolamenti comunali delle residenze per disabili.

#### **Art. 23 - Oneri del contratto**

Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico della Cooperativa.

#### **Art. 24 – Attuazione della convenzione**

Per l'anno 2013 la AV2 si avvale di n. 5 posti per cui eventuali ulteriori inserimenti, fermo restando il quadro disciplinare e tariffario di cui alla presente convenzione, verranno definiti con successivo accordo tra la AV2 ed il soggetto che dispone l'inserimento. In tale ultimo atto verranno disciplinati in particolare i profili concernenti gli oneri economici derivanti dall'inserimento medesimo, a carico della AV che lo dispone e del Comune di residenza dell'assistito.

Letto, approvato e sottoscritto  
Ancona,

Per "Il Samaritano"  
Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"  
Il Presidente e Legale Rappresentante  
(Sbarbati Don Giancarlo)

Per il Comune di Residenza dell'assistito

Il Direttore della Area Vasta n. 2